



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra

Presidente

dott. Giuseppe di Pietro

Giudice

dott. Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 372/2025

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69882** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

PISANO Michele, (C.F. PSNMHL69C16G624C), nato il 16/03/1969, a Pietraperzia (EN), non costituito;

Uditi, nell'udienza pubblica del **17.12.2025**, il Relatore Primo Ref.

Dott. Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale **Dr. Salvatore Ganci**.

Ritenuto in

FATTO

I. In difetto di contributi difensivi offertati dall'invitato in seno alla fase pre-processuale del giudizio, dipartitasi dalla notificazione nei suoi confronti dell'invito a dedurre (il 07.02.2025: doc. 5), l'Ufficio di Procura presso questa Sezione Giurisdizionale - con atto di citazione depositato il 22.04.2025 e notificato a mani proprie, unitamente al decreto presidenziale di fissazione di udienza, il

successivo 06.05.2025 - ha evocato a processo il convenuto, in epigrafe meglio generalizzato, per ottenerne la condanna al risarcimento del danno erariale prodottosi in pregiudizio dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) e pari ad euro € **14.946,15 (quattordicimilanovecentoquarantasei,15)**, oltre rivalutazione ed interessi legali nonché spese di giustizia, queste ultime, a favore dello Stato.

II. L'indagine di responsabilità amministrativa - dipartitasi dalla *notitia damni* (nota n. 0250298 del 26.04.2024) trasmessa dalla Tenenza della GdF di Piazza Armerina - ha permesso di acclarare, stando alla prospettazione dell'atto introduttivo, che, contrariamente al vero, il convenuto ha dichiarato di vantare la disponibilità giuridica di fondi agricoli siti nel comune di Pietraperzia (catastralmente identificati come segue: f. 74, p. 28, consistenza 9 ettari 46 are 90 centiare; f. 74 p. 39, consistenza 1 ettari 24 are; terreno f. 74, p. 76, consistenza 25 are 15 centiare; terreno f. 74, p. 10, consistenza 9 ettari 80 are; terreno f. 74, p. 88, consistenza 3 ettari 54 are) in occasione della presentazione, da parte sua, delle Domande Uniche di Pagamento (d'ora in poi "DUP", recanti nn. 10262879710 e 20260801327) e delle domande per il Programma di Sviluppo Rurale (d'ora in poi "PSR", recanti nn. 14240230129 e 24241004092) relative alle campagne agricole per gli anni 2021 e 2022. I cespiti di che trattasi, trasferiti da ISMEA al Pisano per effetto di atto di compravendita con patto di riservato dominio (n. rep. 64.591 e n. racc. 11004) del 06.06.2005, rogitato per Notar Giuseppe Riggio di Catania, dovevano infatti intendersi, al tempo

della presentazione delle citate domande, non ulteriormente nella disponibilità del convenuto. Essendosi il Pisano limitato a pagare solo tre (id est, annualità 2006, 2007 e 2008) delle trenta quote annuali della parte di prezzo a suo carico convenuta in compravendita (ossia il 40% del tutto, accedendo il restante 60% del prezzo pattuito “a carico della misura 4.11”), ISMEA aveva fatto constatare l’inadempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo a mezzo di atto notarile del 02/12/2020 per notar Ester Giordano (n. rep. 26870/11004), valendosi, per tale via, della pertinente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. inserita dalle parti nel contratto di vendita con riservato dominio: vicenda solutoria, a sua volta, che ISMEA avrebbe portato a conoscenza del Pisano, giusta nota n. 16493 del 24/03/2021 trasmessagli via PEC.

II.1. In base all’assunto accusatorio, dichiarando falsamente di condurre i terreni più sopra identificati, nelle circostanze di tempo corrispondenti alla presentazione delle DUP e delle domande PSR richiamate, il convenuto ha incassato, a titolo di contributo comunitario, la somma complessiva per cui, oggi, è azione recuperatrice. I contributi incamerati dal Pisano, precisamente, costituiscono integralmente danno erariale, vertendosi, in fattispecie, nell’ambito delle dichiarazioni eccessive intenzionali che, a mente della normativa euro-unionale applicabile (art. 53 del regolamento n. 796/2004/CE, come modificato dall’art. 1, paragrafo 20 del regolamento 972/2007/CE successivamente riprodotto nell’art. 60 del regolamento n. 1122/2009/CE), impongono il recupero integrale dei

premi erogati.

III. Con ordinanza 117/2025, resa all'esito della camera di consiglio dell'08.10.2025, il Collegio onerava il P.M contabile di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, gli avvisi di ricevimento ovvero le ricevute pec di consegna delle note prot. ISMEA 0068065 del 29.09.2020 (all. 3 del doc. 1 al fasc. di Procura) e prot. ISMEA n. 0016493 (all. 5 del doc. 1 al fasc. di Procura) del 24.03.2021, asseritamente inviate e ricevute dal Sig. Michele Pisano, in quanto necessarie ai fini del decidere. Differiva la discussione del giudizio all'odierna udienza pubblica.

IV. In data 15.10.2025, l'Ufficio di Procura ha depositato documentazione.

V. All'udienza pubblica, il P.M. contabile ha concluso per l'accoglimento integrale della domanda.

Considerato in

DIRITTO

1. Va dato atto *in limine* della contumacia del convenuto, attinto da rituale notificazione - eseguita a mani proprie, a mezzo dell'UNEP competente, il 06.05.2025 - dell'atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione di udienza.

2. La domanda attorea pone in questione l'accertamento del se il convenuto abbia volontariamente dichiarato in propria disponibilità cespiti sui quali non vantava più titolo alcuno all'atto della presentazione delle DUP e delle domande "PSR" concernenti le campagne agricole per gli anni 2021 e 2022. Alla questione deve darsi

risposta affermativa, con conseguente accoglimento integrale della domanda recuperatoria azionata in citazione, per le ragioni che seguono.

3. Il Collegio osserva sul punto:

a) dalla ispezione ipotecaria in atti (doc. 1, all. 1 al fasc. di Procura) - ove sono trascritte le clausole contrattuali - risulta che, con atto notarile per notar Riggio per. N. 26870 e racc. n. 11004 intervenuto fra ISMEA (alienante) e Michele Pisano (acquirente), sia stata stipulata compravendita immobiliare con patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c. In ragione del tipo contrattuale stipulato *inter partes*, l'effetto traslativo della proprietà dal venditore al compratore si verifica, alternativamente, con il pagamento dell'ultima rata di prezzo ovvero del suo integrale, anticipato, pagamento. Il contratto, avente efficacia obbligatoria, prevedeva sin dalla sua stipula l'immissione del compratore nel possesso dei beni;

b) il contratto stabiliva, inoltre, che *"lo stato di morosità per mancato pagamento di due rate annuali di prezzo...comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto"*, con diritto dell'acquirente di ritenere il prezzo parziale già versato dal compratore a titolo di indennizzo e con obbligo, a carico dell'acquirente, di rilasciare il fondo libero da cose o persone a semplice richiesta di ISMEA;

c) la risoluzione di pieno diritto, convenzionalmente sancita, è riconducibile, senza peculiari sforzi esegetici, alla previsione dell'art. 1456 c.c. - rubricato *"clausola risolutiva espressa"* - secondo cui *"i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel*

caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite” (co. 1) e “in questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva” (co.2). Secondo recente, quanto consolidato, avviso giurisprudenziale (Cass. III sez. n. 31763/2025; Id. n. 29301/2019; n. 3102/ 2000; Id. n. 4369/1997) “qualora le parti abbiano pattuito una clausola risolutiva espressa - descrivendo i presupposti dell'inadempimento alla base della clausola stessa - non è richiesta una valutazione discrezionale del giudice sulla buona fede della parte non inadempimento e sulle modalità di esercizio di tale diritto. In tale ipotesi, infatti, le parti hanno liberamente individuato i presupposti che determinano la risoluzione del contratto, che vanno quindi valutati nella loro oggettività secondo la pattuizione delle parti”. Inoltre, alla stregua di indirizzo ermeneutico non meno univoco, nella fattispecie ex art. 1456 c.c. la caducazione del vincolo negoziale non è automatica ma consegue, una volta verificatosi il presupposto oggettivo dedotto nella clausola risolutiva espressa, alla dichiarazione della parte non inadempiente nei confronti della controparte inadempiente di volersi avvalere della clausola (Cass. Civ. Sez. II, 21 novembre 2023 n. 32277). La correlativa manifestazione di volontà, in cui si esteriorizza l'esercizio del diritto potestativo accordato dalla clausola ex art. 1465 c.c., ha natura recettizia e, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile (Cass., sez. III, n. 167/2005, con richiami);

d) per quanto in atti (doc. 1, all. 4), nell'osservanza della norma

posta dall'art. 13 co. 4 bis D.L. 193/2016, conv. in L. 225/2016,

l'alienante ISMEA ha fatto constatare, con atto per notar Giordano del

02.12.2020 rep. 26870 racc. 11004, l'inadempimento del Pisano

(mancato versamento di oltre due rate consecutive di prezzo) e, al più

tardi, con pec del 24.03.2021 (acquisita a seguito dell'ordinanza

istruttoria collegiale n. 117/2025) ha reso edotto l'acquirente della

comunicazione ISMEA prot. 16493 avente pari data, con cui

l'alienante, senza possibilità di equivoci, ha manifestato la volontà di

valersi della clausola risolutiva espressa;

e) anche le domande relative alla campagna agricola per l'anno

2011 - e, *a fortiori*, quelle per l'anno successivo - risultano sottoscritte

dal convenuto (in data 05.05.2011) successivamente al ricevimento, da

parte sua, della comunicazione ISMEA prot. 16493 del 24.03.2021.

Esse - cui, stando agli atti, va causalmente ricondotto il pagamento

AGEA dei contributi comunitari e nella misura correttamente

rivendicata dal Requirente - recano, ma contrariamente al vero, la

dichiarazione del convenuto di avere in disponibilità (anche) gli

appezzamenti oggetto del contratto di compravendita ISMEA/Pisano

medio tempore risoltosi: evento, per quanto illustrato, pacificamente

conosciuto dal convenuto al momento della sottoscrizione delle

domande;

f) come esplicitato nel quadro K delle domande, l'interessato ha

dichiarato espressamente, ai sensi del DPR 445/2000, che l'oggetto

delle sue dichiarazioni corrispondeva al vero, esponendosi, per

quanto qui di rilievo, alle conseguenze sanzionatorie sancite dall'art.

75, co. 1 e 1 bis del medesimo DPR cit., secondo cui, rispettivamente,

“fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” e “la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio”.

La consistenza superficiaria dichiarata dal Pisano *sine titolo* – meglio identificata sub II della parte narrativa, cui per brevità (art. 17 dell’all. 2 d.lgs. 174/2016) si rinvia dappoiché suffragata in atti (doc. 1, all. 6 del fasc. di Procura) – integra scolastica ipotesi di dichiarazione eccessiva intenzionale a mente della normativa euro-unionale applicabile (art. 53 del regolamento n. 796/2004/CE, come modificato dall’art. 1, paragrafo 20 del regolamento 972/2007/CE successivamente riprodotto nell’art. 60 del regolamento n. 1122/2009/CE). Di talché, i contributi erogati all’interessato devono formare oggetto di integrale ripetizione.

III. Per quanto complessivamente considerato, in totale accoglimento della domanda attorea, il Collegio:

- accerta la responsabilità amministrativa di **PISANO Michele** (C.F. PSNMHL69C16G624C) e, per l’effetto, lo condanna al pagamento, in favore di **AGEA**, al pagamento della somma di euro €

	9	
	14.946,15 (quattordicimilanovecentoquarantasei,15), oltre	
	rivalutazione monetaria dai singoli esborsi. Alle somme per tale via	
	rivalutate, vanno altresì applicati gli interessi legali con decorrenza	
	dal deposito della decisione e fino ad integrale soddisfo;	
	- condanna altresì Pisano Michele (C.F. PSNMHL69C16G624C),	
	in favore dello Stato, al pagamento delle spese di giustizia che si	
	quantificano in euro 251,96 (duecentocinquantuno,96) .	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,	
	definitivamente pronunciando:	
	- accerta la responsabilità amministrativa di PISANO Michele	
	(C.F. PSNMHL69C16G624C) e, per l'effetto, lo condanna:	
	1. al pagamento, in favore di AGEA , della somma di € 14.946,15	
	(quattordicimilanovecentoquarantasei,15) , oltre rivalutazione	
	monetaria dai singoli esborsi. Alle somme per tale via rivalutate,	
	vanno altresì applicati gli interessi legali con decorrenza dal deposito	
	della decisione e fino ad integrale soddisfo;	
	2. al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia che	
	si quantificano in euro 251,96 (duecentocinquantuno,96) .	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso, in Palermo , nella camera di consiglio del 17 dicembre	
	2025 .	
	L'Estensore Il Presidente	Originale sentenza € 48,00 Originale sent. Esecutiva digitale € 16,00 Diritti di cancelleria digitali € 10,47 Totale spese € 74,47 Il Funzionario Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente
	Raimondo Nocerino Anna Luisa Carra	
	F.to digitalmente F.to digitalmente	

